

# SCHEDA TECNICA

## REVISIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA CON ADEGUAMENTO DELLA FATTURAZIONE AI CLIENTI FINALI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

269/2022/R/gas (\*)

Con la delibera 269/2022/R/gas l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce gli *output* attesi e le *performance* del servizio di misura erogato per mezzo di *smart meter* nel settore del gas naturale (messa in servizio, frequenza di raccolta e granularità temporale dei dati di misura, frequenza di messa a disposizione dei dati di misura, indennizzi ai clienti finali e ai venditori), nonché adeguamenti agli obblighi di fatturazione.

In sintesi, il provvedimento modifica la regolazione vigente in materia di servizio di misura (definendo specifiche disposizioni a valere per tutti i punti dotati di *smart meter*, distinte da quelle previste per i misuratori tradizionali) e del relativo sistema degli indennizzi a carico delle imprese di distribuzione; inoltre modifica le modalità di fatturazione, in conseguenza della diversa disponibilità di dati di misura, funzionali anche al *settlement*.

La delibera 269/2022/R/gas intende:

- a) assicurare la messa in servizio degli *smart meter* in tempi certi e definiti dall'installazione;
- b) ottenere un maggiore numero di letture mensili e prevedere la misura del fine mese (o dei primi tre giorni del mese successivo), migliorando le attività di *settlement* e fatturazione con la riduzione delle c.d. "stime di coda";
- c) prevedere la messa a disposizione delle misure al Sistema Informativo Integrato (SII) entro i primi giorni del mese, differenziando rispetto ai misuratori tradizionali per cui ha senso continuare a prevedere un periodo misurato in giorni lavorativi e non solari;
- d) uniformare la regolazione relativa alla frequenza di fatturazione affinché sia indipendente dal tipo di misuratore installato.

L'entrata in vigore delle disposizioni è prevista per il 1° aprile 2023, al fine di consentire alle imprese di distribuzione e di vendita i necessari adeguamenti tecnologici, operativi e organizzativi.

In particolare, la delibera 269/2022/R/gas (che segue i DCO 570/18, 487/19 e 263/21 e numerosi incontri tecnici con associazioni degli operatori, di consumatori e con enti tecnici normatori), stabilisce le seguenti disposizioni:

- **Messa in servizio degli *smart meter* (e obbligo di ottemperanza alla regolazione degli *smart meter*)**
  - a) per tutti gli *smart meter*: entro 90 giorni dall'installazione.
- **Frequenza di raccolta della misura e granularità dei dati di misura**
  - a) per tutti gli *smart meter*: mensile della misura di fine mese con dettaglio giornaliero, con possibilità, per le classi di misuratore G4/G6, di derogare al dettaglio giornaliero e raccogliere la misura nei primi 3 giorni del mese successivo;
  - b) per tutti gli *smart meter*: nel caso di mancanza della misura di fine mese o dei primi 3 giorni del mese, obbligo di stima del distributore della lettura di fine mese;
- **Messa a disposizione delle letture al SII**
  - a) per tutti gli *smart meter*: entro il 7° giorno del mese.
- **Fatturazione**
  - a) stessa frequenza indipendentemente dalla tipologia di misuratore installato (tradizionale o *smart meter*);
  - b) per tutti i misuratori gas, frequenza in funzione ai consumi:
    - i. almeno quadrimestrale per consumi < 500 Smc/anno;
    - ii. bimestrale, per consumi tra 500 e 5.000 Smc/anno;
    - iii. mensile, per consumi > 5.000 Smc/anno.

- c) per tutti gli *smart meter* con frequenza fatturazione mensile: possibilità di fatturazione di consumi stimati nel caso siano disponibili le letture effettive non di fine mese o dei primi 3 giorni del mese successivo di cui è prevista la raccolta; limitazione delle c.d. “stime di coda”;
- **Indennizzi automatici da parte delle imprese di distribuzione nei confronti del cliente finale**  
 Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di raccolta della lettura per tutti gli *smart meter* con consumi annui  $\leq 5.000$  Smc:
    - a) riconoscimento al cliente finale per mancata disponibilità della misura effettiva di fine mese (o dei primi 3 giorni);
    - b) valore unitario di 10€ ed erogazione di tutti gli indennizzi maturati per cliente:
      - i. nel caso di consumi annui tra 500 e 5.000 Smc: riconosciuti per 3 mesi consecutivi senza lettura effettiva di fine mese (o dei primi 3 giorni del mese);
      - ii. nel caso di consumi annui  $\leq 500$  Smc: riconosciuti per 6 mesi consecutivi senza lettura effettiva di fine mese (o dei primi 3 giorni del mese).
  - **Indennizzi automatici da parte delle imprese di distribuzione nei confronti degli utenti della distribuzione**  
 Nel caso di mancato rispetto delle *performance* nei confronti degli utenti della distribuzione e di mancato rispetto del termine per la messa a disposizione:
    - a) per i punti con *smart meter*, un indennizzo pari a 1 €, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto, fino ad un massimo di 25 €;
    - b) per i punti con *smart meter* e calibro  $\geq G10$ , un indennizzo pari a 35 € per ogni punto di riconsegna fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo (98% entro il termine), che ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a garantire per ogni utente della distribuzione, per ciascun mese.
 Nel caso di mancato rispetto dei livelli attesi di qualità dei dati di misura:
    - a) per i punti con *smart meter* e calibro  $\geq G10$ , due indennizzi rispettivamente pari a 36 € e a 12 € per ogni punto di riconsegna fino al raggiungimento degli obiettivi minimi (75% dati effettivi 100%; 15% dati effettivi  $>30\%$ ), che ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a garantire per ogni utente della distribuzione, per ciascun mese;
  - **Riconoscimento parte degli indennizzi automatici erogati nei confronti dei clienti**
    - a) per gli *smart meter* G4/G6: è integrato l’ammontare di perequazione.  
 Esso riconosce l’80% del minimo tra:
      - i. gli indennizzi al cliente effettivamente erogati dalle imprese di distribuzione e
      - ii. la stima degli indennizzi erogabili da ciascuna impresa, tenendo conto di un tasso di insuccesso fisiologico, valutato conteggiando 2 indennizzi / anno (per consumi  $> 500$  Smc/anno) o 1 indennizzo / anno (per consumi inferiori);
    - b) il tasso fisiologico di insuccesso è definito inizialmente pari al 4,5% (per consumi  $> 500$  Smc/anno) e al 5% per consumi inferiori (sulla base dei dati di *performance* richieste alle associazioni).  
 Nel caso le imprese di distribuzione erogino meno indennizzi ai clienti rispetto a tali valori di riferimento, il criterio individuato riconosce la totalità degli indennizzi effettivamente erogati mentre, al contrario, rimangono a carico delle imprese gli indennizzi oltre tali limiti, stimolando così il miglioramento delle *performance* complessive;
    - c) è previsto un monitoraggio annuale delle effettive *performance* al fine di poter aggiornare i tassi fisiologici di insuccesso della telelettura degli *smart meter*.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento